

# CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING PER AZIONISTI RILEVANTI

ai sensi dell'art. 152-octies del Regolamento di attuazione concernete la disciplina degli emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14.5.1999 (Regolamento Emittenti)

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di ENAV S.p.A. in data 27 febbraio 2018 come modificato e integrato in data 27 giugno 2018 e, successivamente, in data 5 novembre 2018



# **SOMMARIO**

1	FINALITA'	3
2	SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE	3
3	OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE	4
4	OPERAZIONI ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	4
5	SOGGETTO PREPOSTO	5
6	OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI E	
	TERMINI	6
7	MODALITA' DI COMUNICAZIONE	7
8	MODIFICHE E INTEGRAZIONI	9
9	SISTEMA SANZIONATORIO	9
10	PUBBLICITA'	9
ALL]	EGATO 1	11
ALL	EGATO 2	14



#### 1 FINALITA'

Il presente Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing (il "Codice"), approvato dal Consiglio di Amministrazione di ENAV S.p.A. (di seguito, anche, "ENAV", ovvero, alternativamente, la "Società") nell'adunanza del 27 febbraio 2018, è stato adottato ai sensi dell'art. 114, comma 7 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito il "Testo Unico della Finanza" o il "TUF", ovvero il "Testo Unico") e delle relative disposizioni di attuazione contenute negli artt. da 152-sexies a 152-octies del Regolamento di attuazione concernete la disciplina degli emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14.5.1999 (di seguito "il Regolamento Emittenti").

Il Codice è volto a disciplinare gli obblighi informativi e le condotte che i Soggetti Rilevanti, le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) e la Società sono tenuti a rispettare al fine di assicurare la trasparenza in merito alle Operazioni (come di seguito definite) nei confronti del pubblico e delle competenti autorità.

Le norme contenute nel Codice, in quanto recanti rinvio a previsioni di legge, hanno carattere di disposizioni cogenti e inderogabili al cui rispetto sono tenuti i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate.

\*\*\*

# 2 SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

- 2.1 Ai sensi dell'articolo 152 sexies, comma 1, lett. c del Regolamento Emittenti, sono definiti soggetti rilevanti (i "Soggetti Rilevanti", ovvero, ciascuno individualmente, il "Soggetto Rilevante"):
  - chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del regolamento Emittenti, pari almeno al 10 per cento del capitale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché
  - ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.
- 2.2 Ai sensi dell'articolo 152 *sexies*, comma 1, lett. d) del Regolamento Emittenti, sono definite persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti (le "Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti"):



- il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
- le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);
- le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);
- i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).

#### 3 OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

3.1 Gli obblighi di comunicazione si applicano alle operazioni (di seguito le "**Operazioni**", ovvero, ciascuna singolarmente considerata, l'"**Operazione**") di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni<sup>1</sup>.

### 4 OPERAZIONI ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

### 4.1 Non sono comunicate:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori **ventimila euro** entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Ai sensi dell'art. 152 sexies, lett. b) del Regolamento Emittenti sono "**strumenti finanziari collegati alle azioni**":

<sup>-</sup> gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;

<sup>-</sup> gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;

<sup>-</sup> gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico;

<sup>-</sup> gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni.



- c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;
- d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
- tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;
- sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini dell'attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
- e, qualora operi in qualità di market maker:
- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;
- fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;
- notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni.
- 4.2 Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico, non si applicano qualora i Soggetti Rilevanti o le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

# 5 SOGGETTO PREPOSTO

- 5.1 Il General Counsel svolge le funzioni di soggetto preposto (il "Soggetto Preposto"). Il Soggetto Preposto ha il compito di ricevere, gestire e diffondere al mercato le informazioni relative alle Operazioni.
- 5.2 In particolare, il Soggetto Preposto provvede a:



- (a) verificare la corretta applicazione del Codice;
- (b) comunicare alla struttura Communication and Investor Relations ogni informazione relativa alle Operazioni oggetto del presente Codice affinché possano provvedere alla pubblicazione sul sito di ENAV <a href="https://www.enav.it">www.enav.it</a>;
- (c) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione a Consob, al pubblico e a Borsa Italiana S.p.A. a cui, a norma del presente Codice e/o delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società sia chiamata;
- (d) vigilare sull'applicazione del presente Codice e riferire al Consiglio di Amministrazione della Società dell'eventuale opportunità di apportare allo stesso e/o ai relativi allegati modifiche e/o integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla normativa vigente e ai migliori *standard* della prassi nazionale.

#### 6 OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI E TERMINI

- I Soggetti Rilevanti comunicano a Consob e al pubblico tutte le Operazioni compiute dagli stessi o dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la relativa Operazione.
- I Soggetti Rilevanti, anche per conto delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti possono chiedere alla Società di effettuare per loro conto le comunicazioni dovute a Consob e al pubblico; in tal caso, i Soggetti Rilevanti (anche per conto delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti) sono tenuti ad inviare le relative comunicazioni alla Società entro la fine del decimo giorno del mese successivo alla data in cui è stata effettuata l'Operazione.
- 6.3 Le comunicazioni di cui al presente Articolo sono effettuate secondo le modalità indicate nel successivo Articolo 7.



#### 7 MODALITA' DI COMUNICAZIONE

- 7.1 I Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti assolvono l'obbligo di comunicazione:
  - a) alla Consob: mediante l'invio del modulo (redatto in conformità all'Allegato 6 al Regolamento Emittenti allegato al presente Codice ("Allegato 1") tramite una delle modalità di seguito:
  - tramite telefax al numero 06.84.77.757
  - via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "Internal Dealing ai sensi dell'art. 114, comma 7, Testo Unico Finanziario";
  - b) al pubblico: con le modalità previste dagli artt. 65-bis e seguenti del Regolamento Emittenti o con le modalità stabilite dalla normativa di volta in volta vigente.
- 7.2 I Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Consob e al pubblico.
- 7.3 Su richiesta del Soggetto Rilevante per se stesso o per le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, previa sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 2 al Codice, la Società può essere incaricata di effettuare le comunicazioni dovute dai medesimi soggetti al pubblico e alla Consob, ferma restando in capo ai Soggetti Rilevanti e alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti ogni responsabilità in caso di mancata o inesatta comunicazione e, quindi, fatta salva la facoltà di rivalsa nei confronti del Soggetto Rilevante da parte della Società per ogni danno dalla stessa subito a causa di tale inosservanza. Nell'ipotesi in cui i Soggetti Rilevanti, per sé e per le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti intendano richiedere alla Società di effettuare per loro conto le comunicazioni dovute, fermo restando il termine di cui all'art. 6.2, devono procedere nelle modalità di seguito descritte:



- comunicano al Soggetto Preposto, le Operazioni effettuate dagli stessi mediante invio del "Modello Internal Dealing" di cui all'Allegato 1, debitamente compilato e sottoscritto all'indirizzo di posta elettronica **internal.dealing@enav.it** e c.p.c. **ufficiorm@computershare.it** e devono accertarsi dell'effettivo ricevimento della comunicazione medesima da parte del Soggetto Preposto;

- in ogni caso, i Soggetti Rilevanti, anche per conto delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, daranno un preavviso telefonico dell'invio della comunicazione al seguente numero 06-81662745 e sono tenuti ad accertarsi dell'effettivo ricevimento della comunicazione medesima da parte del Soggetto Preposto.

Nei periodi di chiusura aziendale o su espressa indicazione del Soggetto Preposto, i Soggetti Rilevanti dovranno inviare segnalazione al numero 06-45417401 ovvero ad altro numero che verrà espressamente comunicato.

Il Soggetto Preposto, provvederà a comunicare al pubblico, entro i termini di legge, mediante il Sistema di Diffusione delle Informazioni regolamentate (SDIR) e alla Consob, mediante il Sistema di Stoccaggio delle Informazioni Regolamentate (Stoccaggio). Il Soggetto Preposto conferma al Soggetto Rilevante di aver effettuato la comunicazione richiesta.

Le comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono tempestivamente messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nell'apposita sezione (www.enav.it//Governance/internal-dealing.html).

Restano fermi tutti gli obblighi di legge e di regolamento comunque applicabili, di volta in volta, ai Soggetti Rilevanti e alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.

La Società non è comunque responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti agli obblighi di informativa a Consob e/o al pubblico posti a carico dei Soggetti Rilevanti. A tal proposito si precisa che in caso di comunicazione tardiva, ovvero di comunicazione incompleta quanto agli elementi informativi indicati nell'Allegato 1, la Società provvederà alla relativa comunicazione a Consob ed al pubblico precisando che il ritardo/incompletezza



della comunicazione è riferibile esclusivamente al Soggetto Rilevante e/o alla Persona strettamente legata ai Soggetti Rilevanti.

# 8 MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- 8.1 L'Amministratore Delegato è autorizzato ad apportare al presente Codice le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero a modifiche organizzative di ENAV, sottoponendo poi il Codice alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.
- 8.2 Il Soggetto Preposto provvederà a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o integrazioni del Codice di *Internal Dealing* ai sensi dell'art. 152-octies e ad ottenere l'accettazione del Codice così come modificato e/o integrato.

# 9 SISTEMA SANZIONATORIO

9.1 L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nel presente Codice comporta le responsabilità di cui alla normativa di tempo in tempo vigente. La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti tenuti dai Soggetti Rilevanti, anche per il comportamento delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, in violazione del presente Codice.

#### 10 PUBBLICITA'

10.1 Il presente Codice è pubblicato sul sito internet della Società nella sezione *Corporate*Governance.



# **ALLEGATI**

- ALLEGATO 1<sup>2</sup>: Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.
- ALLEGATO 2: Conferimento mandato ai sensi dell'art. 152 octies del Regolamento di attuazione concernete la disciplina degli emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14.5.1999 (Regolamento Emittenti)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Redatto in conformità all'Allegato 6 - Comunicazione alla Consob e diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché da ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato (i "Soggetti Rilevanti") - del Regolamento Emittenti (aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19925 del 22 marzo 2017).



#### **ALLEGATO 1**

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura pari al 10 per cento o che control			
	l'emittente quotato o alla	a persona strettamente legata.		
a)1	Nome	Per le persone fisiche: Nome: Cognome: Per le persone giuridiche:		
		Denominazione:		
2	Motivo della notifica			
a)	Motivo della notifica	Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato: Soggetto che controlla l'emittente quotato:		
b <sup>2</sup> )	Notifica iniziale/modifica <sup>i</sup>	Notifica iniziale:  Modifica della precedente notifica  Motivo della modifica:		

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

<sup>[</sup>Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]



3	Dati relativi all'emittente			
a) <sup>3</sup>	Nome			
b) <sup>4</sup>	LEI			
4	di operazione; iii) ciascun		ciascun tipo di strumento; ii) cia cui le operazioni sono state effet	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento			
	Codice di identificazione			
b) <sup>5</sup>	Natura dell' operazione			
c)6	Prezzo/i e volume/i			
		Prezzo/i	Volume/i	

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [Nome completo dell'entità.]
 <sup>4</sup> [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].



Data dell'operazione	
Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione:
	«Al di fuori di una sede di negoziazione»
	Luogo dell'operazione

 $^{7}$  [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]



# ALLEGATO 2 (format)

Conferimento mandato ai sensi dell'art. 152 – octies del Regolamento di attuazione concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14.5.1999 (Regolamento Emittenti)

(Luogo e data)		
Io sottoscritto/a [●], nato/a a [●], residente	in	[●], via [●], nella propria qualità di [●]
Con	feı	risco
A ENAV S.p.A. l'incarico di effettuare, per mi i)o per conto delle E seguito indicate:		conto (oppure per conto del Soggetto Rilevante sone Strettamente Legate identificate come di
Dati identificativi delle Persone Strettamente	Le	gate
Nome e Cognome/Denominazione Sociale		Codice Fiscale (se applicabile, viceversa Data e luogo di nascita)
le comunicazioni previste dagli artt. 152 sexies - approvato dal Consiglio di Amministrazione di EA tal fine mi impegno a comunicare al Soggetto Codice, le Operazioni oggetto di comunicazion conseguenza pregiudizievole che alla stessa do osservanza da parte sua degli obblighi previsti di Dealing.	EN. Properties	AV S.p.A. nell'adunanza del 27 febbraio 2018. reposto, nei termini e alle condizioni indicati nel e altresì a tenere indenne ENAV S.p.A. da ogni esse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta
(Firma)		
i Se persona giuridica indicare se rappresentante legale, procurate	ore (	con delega o altro.



# Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("General Data Protection Regulation" o "GDPR"), ENAV S.p.A, con sede legale in Roma, Via Salaria 716 ("ENAV" o la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire ai soggetti interessati alcune informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - Data Protection Officer) è stato individuato nella persona di Devan De Paolis, contattabile ai seguenti recapiti: tel 06/81661 email: dpo@enav.it.

La presente informativa le permette di conoscere, in qualità di interessato, la natura dei dati trattati, le finalità e le modalità del loro trattamento, gli eventuali destinatari nonché i diritti riconosciuti dal GDPR.

I dati personali raccolti sono necessari per l'espletamento delle comunicazioni e degli adempimenti previsti dalla normativa di settore in materia di Internal Dealing e saranno trattati e conservati da ENAV, con l'ausilio di supporti informatici e cartacei, in conformità alle disposizioni previste dal GDPR.

I dati personali del Soggetto Rilevante e/o delle Persone allo stesso Strettamente Legate (i "Dati") sono trattati da ENAV al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle citate disposizioni di legge e regolamentari, essendo la Società quotata in mercati regolamentati. L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati personali comporterà l'impossibilità per la Società di adempiere a disposizioni di legge.

I Dati potranno essere comunicati per le medesime finalità alle autorità competenti, a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento o ai soggetti che agiranno in qualità di Titolari, nonché a tutti i soggetti cui sia riconosciuta dalla legge la facoltà di accedere a detti Dati. I Dati non saranno diffusi e non saranno trasferiti all'estero verso Paesi extra UE che non assicurino livelli di tutela adeguati.

I soggetti incaricati della struttura General Counsel sono preposti al trattamento dei Dati.

I Dati saranno conservati per un periodo non eccedente quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dalla normativa rilevante e saranno distrutti decorsi i termini di legge dalla data in cui è venuto meno il motivo del loro trattamento.

I diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento, se del caso la cancellazione) potranno essere esercitati dall'interessato mediante richiesta rivolta al Titolare ovvero al DPO:

- via mail all'indirizzo di posta elettronica dpo@enav.it
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollogenerale@pec.enav.it
- a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo ENAV S.p.A., Via Salaria 716 00138 Roma

L'interessato ha il diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e richiedere una verifica dell'Autorità.



	,
(luogo)	(data)
(firma)	